

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

Articolo 1 - Diritto primario di sepolcro

1. Il diritto primario di sepolcro è declinato nello ius sepulchri e nello ius inferendi in sepulchrum:
 - I. lo ius sepulchri consente di essere tumulati nel loculo colombario o essere seppelliti nella sepoltura a terra;
 - II. lo ius inferendi in sepulchrum consente di fare tumulare nel loculo colombario o seppellire nella sepoltura a terra i propri familiari, conviventi o conoscenti.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, non può perciò essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.

Articolo 2 - Diritto secondario di sepolcro

1. Il diritto secondario di sepolcro consiste:
 - I. nel diritto di accedere liberamente al loculo colombario o alla sepoltura;
 - II. nel diritto di opporsi ad ogni trasformazione o azione che arrechi oltraggio o pregiudizio alla sepoltura o al loculo colombario.
2. Senza la necessità di ulteriori atti, il diritto secondario di sepolcro si trasferirà agli eredi del Concessionario e, successivamente, agli eredi di questi ultimi e così via, sino alla scadenza della concessione.

Articolo 3 - Concessione

1. La concessione della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto, subordinato al pagamento della tariffa vigente e non è rinnovabile.
2. In caso di rinuncia a una sepoltura per il trasferimento del cadavere, delle ceneri o dei resti mortali, non si avrà diritto ad alcun rimborso.
3. Non è consentita in alcun caso la prenotazione di loculi, ossari, cinerari o fosse per sepolture individuali.

Articolo 4 - Indigenti

1. La rateizzazione del pagamento è consentita solo in stato di indigenza o di bisogno.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato sulla scorta delle informazioni assunte dall'ufficio dei servizi sociali.
3. Il disinteresse del familiare, qualora ci fosse, essendo fattore comportamentale, non si considera indigenza.
4. Nel caso in cui il Comune debba sostenere le spese per le persone indigenti o per le quali nessuno sia in grado di provvedere, le salme verranno inumate e il Comune sosterrà il costo della sola operazione cimiteriale.

Articolo 5 - Assegnazione posti

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, le salme, i resti mortali e le ceneri di:
 - A. persone decedute nel territorio del Comune;
 - B. persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune la residenza al momento della morte;
 - C. persone decedute non più residenti nel Comune:
 - a. perché ricoverate in case di riposo, o in centri clinici fuori comune;
 - b. in quanto non autosufficienti e assistite in casa di parenti e affini residenti in altri comuni;
 - c. che hanno risieduto per almeno dieci (10) anni continuativi;
 - D. dei coniugi di persone che hanno la residenza nel Comune;
 - E. del non residente il cui coniuge sia tumulato nel cimitero;
 - F. le salme di religiosi, missionari o di autorità civili che siano state residenti nel Comune anche per un breve periodo di tempo, purché la richiesta sia fatta da un parente residente nel Comune.
2. Per motivi urgenti e indifferibili, relativi alla disponibilità degli spazi cimiteriali, possono essere limitate le sepolture di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), del precedente comma 1).
3. I loculi vengono assegnati seguendo un andamento “sinusoidale”, partendo dal loculo più alto per discendere al loculo più basso, indi salendo dal loculo più basso a quello più alto, da sinistra a destra, in ordine cronologico in base alla data e ora di presentazione dell’istanza.
4. Le fosse per le inumazioni vengono assegnate iniziando dall'estremità in alto a sinistra di ciascun campo, proseguendo verso destra fino al completamento della fila; per poi ripartire nella fila successiva con la stessa modalità.
5. In casi straordinari, debitamente motivati, la giunta con propria deliberazione, si riserva di derogare ai criteri di cui sopra.

Articolo 6 - Prodotti abortivi e arti anatomici

1. I prodotti abortivi o i nati morti possono essere sepolti in campo inumazioni o in loculi destinati ai cinerari.
2. La richiesta di sepoltura deve essere presentata dai genitori o dal parente più prossimo in linea di successione.
3. La sepoltura degli arti anatomici è normata dall’art. 3 del DPR n. 254 15/7/2003.

Articolo 7 - Tipologie di sepolture

1. Le tipologie di sepoltura sono:
 - A. Inumazione;

B. Tumulazione.

Articolo 8 - Inumazione

1. La concessione della fossa per inumazione ha durata di 20 anni dal giorno del decesso.
2. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo provvisorio fornito e posato dal Comune; in sostituzione del cippo il concessionario può installare una lapide definitiva rispettando le misure e le caratteristiche indicate nel Piano cimiteriale.

Articolo 9 - Tumulazione

1. La concessione del loculo per la tumulazione delle salme ha durata di 30 anni dal giorno del decesso. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, ponendo i resti mortali nell'ossario comune o altra destinazione consentita.
2. La concessione del loculo per la tumulazione delle ceneri ha durata di 20 anni dal giorno del decesso o alla data di estumulazione o esumazione.
3. La concessione del loculo per la tumulazione dei resti ossei ha durata di 20 anni dalla data di estumulazione o esumazione.
4. Può essere consentita la tumulazione di resti ossei o ceneri nei loculi che ne abbiano le capacità dimensionali, a condizione che l'urna cineraria o la cassetta di zinco non interferiscano con il feretro, con la cassetta di zinco o con l'urna o le urne già tumulate. La data di scadenza della concessione rimarrà quella riportata nel contratto. Le spese per il deposito di detti resti (rimozione della lapide, ecc.) saranno sostenute dai richiedenti.

Articolo 10 - Lapidi

1. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono interamente a carico dei concessionari. In caso di incuria o abbandono, il Comune, previa comunicazione scritta, provvede al ripristino addebitando l'intera spesa al concessionario o agli eredi.
2. L'eventuale sostituzione delle lapidi è a carico del concessionario o dell'erede legittimo.
3. È fatto divieto di unificare con unica lapide due o più loculi o fosse.
4. La posa della lapide definitiva potrà avvenire dopo almeno 6 mesi dall'imumazione del feretro.

Articolo 11 - Caratteristiche delle lapidi

1. Il Piano cimiteriale stabilisce le caratteristiche delle lapidi, per quanto non previsto si specifica quanto segue.
2. Il portafiori e il portalampada dei loculi, degli ossari e dei cinerari sono forniti dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento dell'apposita tariffa.

3. Il portafiori e il portalampada forniti non possono essere modificati o sostituiti. È fatto discrezionale da parte dell'utente la sostituzione con fiamma in cristallo trasparente e non colorato. È vietato sostituire la lampadina con altra colorata.
4. Le cornici delle lapidi potranno avere uno spessore di 2-3 cm e una sporgenza fino a 4 cm dal filo muro, con finitura normale, a mezzo toro o a toro. Il davanzale potrà avere uno spessore di 3 cm e una sporgenza fino a 7 cm dal filo muro con finitura squadrata o a toro.
5. Il posizionamento di vasi e oggetti sul davanzale delle lapidi non deve essere causa di pericolo per gli utenti e il personale addetto al cimitero.
6. I copri tomba destinati alle fosse per inumazioni dovranno avere dimensioni massime di 170 cm di lunghezza e 70 cm di larghezza.
7. Il cippo e ogni altro tipo di ornamento delle fosse per inumazioni dovranno rimanere nelle dimensioni di 110 cm di altezza e 70 cm di larghezza.

Articolo 12 - Tombe di famiglia

1. Il Comune, previo avviso pubblico, può concedere tombe di famiglia ai residenti nel comune o agli enti ecclesiastici.
2. La concessione delle tombe di famiglia ha durata di 99 anni.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato al concessionario e alla sua famiglia ovvero agli enti ecclesiastici, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
4. La sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione.
5. La concessione conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo.
6. La titolarità della concessione alla morte del Concessionario passa agli eredi per successione legittima o testamentaria. Nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso della tomba di famiglia.

Articolo 13 - Manutenzione delle tombe di famiglia

1. La manutenzione spetta ai concessionari e comprende ogni intervento ordinario e straordinario (guasti agli impianti elettrici, ricambio della lampada e pulizia), nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.
2. Tutte le operazioni di tumulazione, estumulazione o traslazione sono effettuate a cura e spese del concessionario, il quale può incaricare una ditta di sua fiducia, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale che ne verificherà i requisiti previsti dalla legge.

Articolo 14 - Esumazioni ed estumulazione

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono distinte in ordinarie e straordinarie.
2. La giunta, sentito l'ufficio preposto alla gestione ordinaria del cimitero, stabilisce l'ordine di assegnazione dei posti resisi liberi a seguito di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 15 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Il procedimento di esumazione o estumulazione ordinario è avviato con avviso pubblico.
2. Gli oggetti di valore rinvenuti nei feretri verranno consegnati all'ufficio comunale per essere restituiti ai familiari o, in assenza, al concessionario, altrimenti alienati a favore del comune.

Articolo 16 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Il procedimento di esumazione o estumulazione straordinario è avviato, prima della scadenza dalla concessione, su richiesta dei discendenti del defunto.
2. Le spese sono a totale carico dei richiedenti. Non è possibile chiedere ed ottenere il rimborso della tariffa di cui all'art. 3 per il periodo di tempo mancante alla scadenza della concessione.

Articolo 17 - Cremazione

1. La cremazione è interamente normata dagli articoli 78, 79, 80 e 81 del DPR n. 285 del 10/9/1990 e dall'art. 12 del Regolamento regionale n. 4 del 14/6/2022.

Articolo 18 - Celebrazione dei funerali

1. È vietata la celebrazione dei funerali nelle giornate di domenica e nei giorni festivi del 1° gennaio, Pasqua, 15 agosto, 6 dicembre (Patrono) e 25 dicembre, ad eccezione del caso in cui si presentino in calendario due o più festività consecutive o per motivi igienico sanitari.

Articolo 19 - Animali d'affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi è permessa la tumulazione delle ceneri dell'animale d'affezione, in teca separata, nello stesso loculo o tomba di famiglia del defunto.
2. La tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione è subordinata al pagamento della relativa tariffa vigente al momento della richiesta.
3. A garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza della concessione le ceneri dell'animale d'affezione non potranno essere conferite nell'ossario comune.

4. L'erede del defunto che aveva presentato richiesta o gli eredi di quest'ultimo dovranno richiedere l'affidamento o dovranno provvedere allo smaltimento secondo la normativa vigente.

Articolo 20 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si fa invio alla legge nazionale e regionale ed in particolare al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e smi e dal Regolamento regionale 14 giugno 2022 n. 4.
2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute e differenti norme nazionali o regionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti in tema di servizi cimiteriali.
3. Il presente è pubblicato sul sito web a tempo indeterminato.